

COPIA

COMUNE DI MONTALDO BORMIDA

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione

N. 9 del 30.05.2022

OGGETTO: Approvazione Piano Finanziario servizi di igiene ambientale – approvazione tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva anno 2022.

L'anno DUEMILAVENTIDUE addì TRENTA del mese di MAGGIO alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	Presente	Assente
1. RAVERA Barbara	si	
2. FERRARO Elia	si	
3. GAVIGLIO PIETRO	si	
4. TERRAGNI Domenico Giulio	si	
5. FERRARO Fabio Sebastiano	si	
6. BOTTERO Silvia	si	
7. RAVERA Giacomo	si	
8. MARENGO Emiliano	si	
9. ORSI Nicolò Giovanni	si	

Partecipa il Segretario comunale Sig. CACOPARDO Dr. Francesco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra RAVERA Avv. Barbara, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che la legge 27/12/2013, n. 147, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito dal 1 gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI), quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della legge 27/12/2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC), ad eccezione della componente tassa sui rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, commi da 651 a 654, della legge 27/12/2013, n. 147 dispone in materia di criteri tariffari TARI e di copertura dei costi del servizio, stabilendo in particolare al comma 654 che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- che ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27/12/2013, n. 147 *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato attivato nel Comune di Montaldo Bormida il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo il modello gestionale previsto dal vigente Regolamento di gestione dei servizi di raccolta rifiuti ed è stato introdotto il sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, mediante misurazione puntuale della quantità di rifiuto urbano residuo - R.U.R. – prodotto nel territorio comunale di Montaldo Bormida;
- che il servizio è svolto dalla Società Econet S.r.l., affidataria, da parte del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – quale Consorzio di bacino, del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;

Dato atto:

- che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga», nonché di approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento e verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- che la deliberazione ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- che la deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025, adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2);

- che il decreto legislativo n. 152/2006, demanda alle Regioni l'individuazione degli ambiti territoriali, nei quali opera l'autorità d'ambito che deve provvedere, in particolare, all'organizzazione e all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- che il decreto legislativo 03/09/2020, n. 116, in attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE, ha introdotto modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, riguardanti la classificazione dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche e conferiti al di fuori del servizio pubblico mediante avvio al recupero con ricorso al mercato;
- che l'art. 3-bis, del decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, prevede che *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente;*
- che, in coerenza con tale previsione normativa, la Regione Piemonte ha, in ultimo, disciplinato, con legge regionale 10/01/2018, n. 1, modificata con legge regionale 16/02/2021, n. 4, gli ambiti territoriali ottimali per il funzionamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- che con nota in data 04/11/2021 l'Assessore Regionale all'Ambiente ha stabilito di confermare le funzioni di Ente Territorialmente Competente, di cui alle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/RIF e 363/2021/R/RIF, in capo ai consorzi di area vasta esistenti, al fine di garantire il rispetto delle tempistiche in materia di approvazione dei piani economico finanziari stabilite, nelle more della completa attuazione e piena operatività della previsione di cui all'art. 10, comma 5-bis, della legge regionale n. 1/2018, che assegna tale competenza alla Conferenza d'Ambito Regionale;

Considerato:

- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 28/02/2019, modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/09/2020, è stato approvato, ai sensi all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in luogo della TARI, stabilendo i criteri di determinazione delle tariffe in modalità binomia (quota fissa e quota variabile);
- che, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2022, è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva, che prevede l'applicazione dal 01/01/2022 delle tariffe in forma trinomia (quota fissa, quota variabile misurata e quota variabile calcolata), in sostituzione della precedente modalità binomia;

Considerato, pertanto, che per l'anno 2022:

- è applicata la tariffa rifiuti corrispettiva in luogo della TARI;
- l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva è disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 29/04/2022, che stabilisce i criteri di determinazione delle tariffe;
- la tariffa rifiuti corrispettiva è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, comprensivi dei costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e dei costi di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, previsti nel PEF;

- la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Montaldo Bormida, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visto:

- che l'art. 1, comma 169, della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- che ai sensi dell'art. 1, comma 683, della legge 27/12/2013, n. 147 *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)”*;

- che l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30/12/2021, n. 228, convertito dalla legge 25/02/2022, n. 15, come modificato con decreto legge 17/05/2022, n. 50, prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art.1, comma 683, della legge n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno e che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei predetti atti coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;

- che l'art. 3, comma 5 sexiesdecies, del decreto legge 30/12/2021, n. 228, convertito dalla legge 25/02/2022, n. 15 ha disposto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;

Richiamata la deliberazione ARERA n. 443/2019 che, tra l'altro, all'art. 6 disciplina la procedura prevedendo che:

- il gestore del servizio provvede a predisporre il Piano Economico Finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
- l'ente territorialmente competente provvede alla validazione del PEF ed alla trasmissione all'Autorità del PEF e dei corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Montaldo Bormida le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalle deliberazioni ARERA 443/2019 e 363/2021 sono svolte dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese – CSR – con sede in Novi Ligure, secondo le disposizioni regionali sopra riportate;

Preso atto dell'esito positivo della procedura di validazione del Piano Economico Finanziario (PEF), come da documentazione trasmessa dal Consorzio CSR con nota Prot. 654 del 22/04/2022,

per gli anni 2022-2025, dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Montaldo Bormida, presentato dal gestore Econet S.r.l., secondo le risultanze della Relazione di validazione posta in essere dalla società Paragon Business Advisor S.r.l. con sede in Zola Predosa (Bo) per conto del Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese (CSR) che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 22/04/2022 ha approvato il PEF, come validato da Paragon Business Advisor S.r.l.;

Viste le risultanze del Piano Economico Finanziario (PEF) per gli anni 2022-2025 dei Comuni dell'Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, Ambito Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo, di cui fa parte il Comune di Montaldo Bormida, presentato dal gestore Econet S.r.l.;

Visto che la Società Econet S.r.l. ha provveduto a trasmettere il Piano Economico Finanziario (PEF) Ambito 1, la Relazione di accompagnamento e di validazione e le Tariffe per l'applicazione della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2022;

Considerato che, in attuazione del Regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/04/2022, la struttura tariffaria in forma trinomina è così articolata:

- quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti;
- quota variabile calcolata, correlata ai livelli collettivi di produzione dei rifiuti e destinata a coprire integralmente i costi variabili, fatta eccezione dei costi coperti dalla quota variabile misurata;
- quota variabile misurata, riferita ai livelli individuali di conferimento di Rifiuti Urbani Residui (RUR) quantificati a seguito di misurazione per singola utenza, destinata a coprire i costi di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto, trattamento e smaltimento delle tipologie di rifiuto soggette a misura e applicata tramite tariffa in €/kg ai quantitativi conferiti dall'utenza, trasformati in peso in caso di pesatura indiretta tramite il coefficiente di peso specifico (Kpeso);

La quota fissa e la quota variabile calcolata, articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e stabilite per ogni annualità nella delibera tariffaria, sono determinate secondo le previsioni di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4 dell'Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

La quota variabile misurata è commisurata alle quantità di Rifiuti Urbani Residui conferiti e quantificati con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato altresì che, ai fini di procedere attraverso un graduale passaggio dalla struttura tariffaria in modalità binomia alla quella trinomina, risulta necessario un periodo di transizione di orizzonte pluriennale a partire dall'anno 2022, in coerenza con l'evoluzione di allocazione dei costi dei servizi di igiene ambientale e con l'andamento dei quantitativi dei conferimenti di Rifiuti Urbani Residui, che possa portare dalla copertura di tutti i costi variabili attraverso la tariffa a misura alla copertura dei soli costi afferenti alla gestione dei R.U.R.;

Valutato pertanto:

- che a decorrere dall'anno 2022 è avviata con gradualità progressivamente e percentualmente crescente la copertura dei costi variabili complessivi attraverso la quota variabile misurata della tariffa;
- che la determinazione delle tariffe per l'anno 2022 è effettuata, al fine di garantire equilibrio tariffario nell'ambito delle categorie di utenze, in continuità con gli esercizi precedenti, nella fase di transizione dalla struttura binomia a quella trinomia, mediante applicazione anche dei coefficienti di produttività Kb e Kd (coefficienti di produttività dei rifiuti) di cui al D.P.R. n. 158/1999 con valori medi o comunque contenuti entro i limiti di oscillazione previsti dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non ha riflessi sul bilancio del Comune e non occorrono pertanto modifiche del bilancio di previsione approvato, in quanto la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella Società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Montaldo Bormida, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli e legalmente espressi

DELIBERA

Di approvare il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani - Ambito 1 Omogeneo del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti a Tariffa Corrispettivo del Bacino di Gestione Area Omogenea n. 1 Ovadese-Acquese, di cui fa parte il Comune di Montaldo Bormida, per gli anni 2022-2025, redatto dalla Società Econet S.r.l. e validato dal Consorzio Servizi Rifiuti del Novese, Tortonese, Acquese ed Ovadese, corredato della Relazione illustrativa di accompagnamento, costituenti Allegati A parte integrante della presente deliberazione;

Di approvare le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva utenze domestiche e utenze non domestiche, per la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani - Comune di Montaldo Bormida - anno 2022, corredate di addendum utenze comunali-rifiuto vegetale-utenze socio sanitarie-utenze non domestiche svuotamenti minimi, riportate in Allegati B parte integrante della presente deliberazione;

Di dare atto:

- che il Piano Economico Finanziario (PEF) del ciclo integrato del Servizio Rifiuti Urbani per gli anni 2022-2025 comprende i costi di spazzamento e lavaggio delle strade ed aree pubbliche, di raccolta e trasporto dei rifiuti e i costi di trattamento e di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- che la determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per la determinazione della quota fissa e della quota variabile calcolata delle tariffe, è stabilita per l'anno 2022 come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;

- che la determinazione della tariffa variabile a conferimento dei rifiuti indifferenziati è stabilita per l'anno 2022 in €/Kg. 0,98767, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che per l'anno 2022 il coefficiente di peso specifico del rifiuto secco residuo ai fini del calcolo della tariffa corrispettiva puntuale è determinato in misura pari a 0,149 Kpeso, come indicato nel prospetto Tariffe Allegato B parte integrante della presente deliberazione;
- che le tariffe per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva sono finalizzate al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di igiene ambientale previsti nel PEF;

Di dare atto che la tariffa rifiuti corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuato nella società Econet S.r.l., soggetto affidatario del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati nel Comune di Montaldo Bormida, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 668, della legge n. 147/2013;

Di stabilire che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214, per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

IL PRESIDENTE
f.to Barbara Ravera

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Francesco Cacopardo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 06.06.2022 all'Albo pretorio telematico all'indirizzo www.comune.montaldo.al.it reg. pubbl. n. 92/2022 ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Montaldo Bormida, li 06.06.2022

Il Segretario comunale
f.to Cacopardo Francesco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, secondo quanto stabilito dall'art. 127 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, terzo comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Montaldo Bormida, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 49 e 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Si esprime parere favorevole sulla:
 regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa
 regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Egidio Robbiano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Egidio Robbiano

Montaldo Bormida, li 25.05.2022

ORIGINALE della deliberazione
 COPIA conforme della deliberazione, per uso amministrativo

Montaldo Bormida, li 06.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cacopardo Francesco